


Tipologia:	<b>FISCO</b>		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2001611</b>	Data: <b>01.02.2011</b>	
Oggetto:	<b>IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PER FARE PACE CON IL FISCO</b>		


## IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PER FARE PACE CON IL FISCO.

Gentile Associato,

Le comunichiamo che il legislatore nella legge di stabilità per il 2011 ha deciso di invertire la tendenza rispetto al passato (D.L. "anticrisi" del 2008 aveva abbattuto le aliquote sanzionatorie del ravvedimento operoso) e incrementare le sanzioni ridotte, **con decorrenza dal 1° febbraio 2011**, in caso di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.

Risultano inoltre aumentate anche le sanzioni contenute negli atti da emettersi dal 1° febbraio 2011, in caso di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, adesione agli inviti al contraddittorio ed ai pvc.

In particolare:



In tutte e tre le casistiche viene modificato l'ammontare delle sanzioni pecuniarie applicabili, riducendo di conseguenza i benefici derivanti dal ricorso agli istituti dell'accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale, ovvero del ravvedimento operoso.

### Accertamento con adesione

In particolare, con riferimento all'istituto dell'accertamento con adesione, la Legge di stabilità 2011 prevede l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge. Nel caso in cui il contribuente, entro il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, paghi all'Amministrazione Finanziaria, il dovuto senza quindi impugnare l'avviso di accertamento ovvero rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione, la riduzione delle sanzioni prevista originariamente nella misura di un quarto dei minimi edittali verrà erogata nella misura di un terzo. Tali nuove sanzioni trovano applicazione con riguardo agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

## Conciliazione giudiziale

Quanto alla conciliazione giudiziale, la Legge di stabilità 2011 ha previsto un aumento delle sanzioni con riferimento ai ricorsi presentati (intesa come notifica) dal 1° febbraio 2011.

In particolare le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima, in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

## Ravvedimento operoso

Ed in ultimo, anche in relazione all'istituto del ravvedimento operoso la Legge di stabilità 2011 ha aumentato le sanzioni pecuniarie previste:

se la regolarizzazione dell'omesso o parziale pagamento di imposta viene eseguita entro 30 giorni dalla violazione	⇒	la sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (ritorna, quindi, la vecchia misura del 3% in sostituzione del 2,5% attuale);
se la regolarizzazione è compiuta entro il termine più lungo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa	⇒	la sanzione è aumentata ad un ottavo del minimo (si passa, quindi, alla misura del 3,75% in sostituzione del 3% attuale);
se trattasi di presentazione di una dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza	⇒	la sanzione sarà pari ad un decimo del minimo (pari, quindi, al 10%).

**Sconteranno le nuove sanzioni le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.**

Distinti saluti.

per **ASSOSNAI**  
il Consulente fiscale  
(dott. rag. Carlo Scardovelli)